



Il Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto d.l. n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca, *“al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO il d.m. 30 aprile 2004 (prot. n. 9), con il quale in attuazione dell'art. 1-bis, comma 2, del d.l. 9 maggio 2003, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, sono stati individuati i dati che devono essere presenti nei sistemi informativi degli Atenei da trasmettere periodicamente all'anagrafe nazionale degli studenti istituita presso il Ministero, ivi compresi i dati relativi all'esonero totale e parziale dalla contribuzione degli studenti iscritti ai corsi universitari;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, concernente la revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'articolo 9, relativo alla graduazione dei contributi per la frequenza ai corsi di livello universitario ed esoneri dalle tasse e dai contributi;

VISTO l'art. 1, commi 252-266, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativi alla disciplina del contributo onnicomprensivo annuale per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle Università statali e dei casi di esonero totale e parziale dal contributo onnicomprensivo in relazione al possesso dei requisiti di merito e di reddito indicati nella norma stessa;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi dell'art. 1, commi 255 e 256, della l. 232/2016, sono esonerati totalmente dal contributo onnicomprensivo annuale, oltre gli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell'articolo 9 del d.lgs. n. 68/2012, anche gli studenti che:

- a. *“appartengono a un nucleo familiare il cui Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è inferiore o eguale a 13.000 euro”*;
- b. *“sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno”*;
- c. *“nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi...Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui alla lettera a)”*;



Il Ministro dell'università e della ricerca

CONSIDERATO altresì che si sensi dell'art. 1, comma 257, della l. 232/2016 *“per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 255, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare il 7 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro”*;

VISTO il d.m. 8 agosto 2018 (prot. n. 585), con il quale, in attuazione dell'art. 12, del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla l. 3 agosto 2017, n. 123, è stato determinato il modello di calcolo del costo standard di formazione per studente in corso per il triennio 2018-2020;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e, in particolare, l'art. 236, comma 3, primo e secondo periodo, il quale prevede che *“al fine di riconoscere al maggior numero di studenti l'esonero, totale o parziale, dal contributo onnicomprensivo annuale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a), è incrementato, per l'anno 2020, di 165 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e i criteri di riparto delle risorse tra le università”*;

RITENUTO di provvedere a disciplinare le modalità di definizione degli esoneri totali e parziali dal contributo onnicomprensivo annuale per l'a.a. 2020/2021, tenuto conto di quanto ordinariamente previsto rispettivamente dai citati art. 1, commi 255 e 256, e dall'art. 1, comma 257, della l. 232/2016, fornendo altresì indirizzi con riferimento a ulteriori modalità di esonero totale e parziale che possono essere autonomamente previste dagli Atenei tenuto conto di quanto previsto dall'art. 9, comma 7, del d.lgs. n. 68/2012 e dall'art. 1, commi 258 e 259, della l. 232/2016;

RITENUTO altresì di provvedere ad assegnare le risorse complessivamente disponibili per l'anno 2020 al fine di sostenere gli interventi di esonero sopraindicati, definendo criteri di riparto fra le università proporzionalmente a un indicatore della perdita di gettito della contribuzione studentesca derivante dall'applicazione di tali interventi;

CONSIDERATO CHE sono tenute all'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto esclusivamente le università ricomprese nella disciplina relativa al contributo onnicomprensivo annuale di cui ai commi 252-266, della l. 232/2016, con esclusione pertanto delle università non statali, delle università telematiche e delle istituzioni universitarie a ordinamento speciale, nonché dell'università degli studi di Trento;

VISTO lo statuto del Cineca e la delibera del Consiglio direttivo dell'Anac n. 399 dell'8 maggio 2020, che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 9, del citato d.l. n. 1/2020, dispone l'iscrizione del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministero dell'istruzione nell'elenco, di cui all'art. 192, co. 1, del d.lgs. n. 50/2016, degli enti che detengono il controllo analogo congiunto in relazione agli affidamenti in regime di *in house providing* al Cineca;

ACQUISITO il parere della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) in data 23 giugno 2020;



Il Ministro dell'università e della ricerca

DECRETA

Articolo 1 (Modalità di esonero)

1. In attuazione dell'art. 236, comma 3, primo e secondo periodo, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68 e dall'art. 1, commi 252-266, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le università statali, provvedono, con riferimento alle iscrizioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale, per l'a.a. 2020/2021:

- a) all'esonero totale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 8 del dPCM 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dall'articolo 2-sexies del d.l. 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, sia non superiore a 20.000 euro, in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, commi 255 e 256, della legge 232/2016;
- b) ad incrementare l'entità dell'esonero parziale dal contributo onnicomprensivo annuale degli studenti che appartengono a un nucleo familiare con ISEE, calcolato con le medesime modalità di cui alla lett. a), superiore a 20.000 euro e non superiore a 30.000 euro, in possesso dei restanti requisiti previsti dall'art. 1, comma 257, della legge 232/2016, graduando in misura decrescente la percentuale di riduzione rispetto all'importo massimo del predetto contributo, ordinariamente dovuto ai sensi della l. 232/2016, nel seguente modo:

ISEE (X)	% Riduzione del contributo onnicomprensivo annuale rispetto a importo massimo dovuto ai sensi l. 232/2016
$20.000 < X \leq 22.000$	80%
$22.000 < X \leq 24.000$	50%
$24.000 < X \leq 26.000$	30%
$26.000 < X \leq 28.000$	20%
$28.000 < X \leq 30.000$	10%

- c) disporre ulteriori interventi di esonero autonomamente definiti, in relazione alle condizioni specifiche in cui ciascun Ateneo si troverà ad operare nel prossimo anno accademico, tenuto conto dei seguenti indirizzi e priorità:
 - i. ampliamento dell'esonero totale per gli studenti di cui alla lettera a) oltre la soglia dei 20.000 euro di ISEE; ovvero ulteriore incremento dell'entità dell'esonero parziale per gli studenti di cui alla lettera b), fermo restando il principio di gradualità dell'esonero in relazione alla situazione economica del nucleo familiare dello studente;
 - ii. esonero totale o parziale di specifiche categorie di studenti individuate in relazione alla particolare situazione economica personale, anche autocertificata ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. o), del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, tenuto conto della carriera universitaria individuale;
 - iii. esonero parziale, per gli studenti, con indicatore ISEE comunque non superiore a 30.000 euro, non in possesso dei requisiti di cui alle sopraindicate lettere a) e b), tenuto conto di quanto già previsto dall'art. 1, comma 258, della l. 232/2016, ovvero per ulteriori categorie di studenti con situazioni personali diverse da quelle di cui al punto ii).



Il Ministro dell'università e della ricerca

2. Le Università per stranieri di Perugia e Siena e l'Università degli studi di Trento possono, con autonome determinazioni, applicare le disposizioni di cui al presente decreto congiuntamente alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 252-266, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. L'applicazione di tali disposizioni per l'a.a. 2020/2021, da comunicare al Ministero entro 30 giorni dalla comunicazione della registrazione del presente decreto da parte della Corte dei conti, è condizione necessaria ai fini della assegnazione delle risorse di cui al successivo articolo 2.

Articolo 2 (Criteri di riparto)

1. L'importo complessivo di 165 milioni di euro a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, comma 1, lettera a), per l'anno 2020 viene assegnato alle università di cui all'articolo 1 nel seguente modo:
- a. l'importo di 50 milioni di euro è destinato all'intervento di cui all'articolo 1, lettera a). Tale importo viene ripartito fra le Università in proporzione all'indicatore di perdita di gettito standard della contribuzione studentesca relativa agli studenti di cui all'articolo 1, lettera a), totalmente esonerati per l'a.a. 2020/2021. Tale perdita è calcolata in termini percentuali rispetto all'importo massimo ordinariamente dovuto ai sensi della l. 232/2016 dagli studenti con ISEE pari a 30.000 euro. L'indicatore di perdita di gettito standard è ottenuto per ogni Università nel seguente modo:

CLASSE ISEE (X)	% del contributo onnicomprensivo massimo ai sensi della L. 232/2016 per ISEE 30.000 euro	Numero studenti esonerati totalmente ai sensi dell'articolo 1, lettera a)	Indicatore di perdita di gettito standard
13.000<X≤16.000	9%	A	9% x A
16.000<X≤18.000	24%	B	24% x B
18.000<X≤20.000	35%	C	35% x C
Indicatore complessivo di perdita di gettito standard			9% x A +24% x B +35% x C

- b. l'importo di 65 milioni di euro è destinato all'intervento di cui all'articolo 1, lettera b). Tale importo viene ripartito tra le università in proporzione all'indicatore di perdita di gettito standard della contribuzione studentesca relativa agli studenti di cui all'art. 1, lett. b), esonerati parzialmente per l'a.a. 2020/2021. Tale perdita è calcolata in termini percentuali rispetto all'importo massimo ordinariamente dovuto ai sensi della l. 232/2016 dagli studenti con ISEE pari a 30.000 euro. L'indicatore di perdita di gettito standard è ottenuto per ogni università nel seguente modo:

CLASSE ISEE (X)	% del contributo onnicomprensivo massimo ai sensi della L. 232/2016 per ISEE 30.000 euro	Numero studenti esonerati parzialmente ai sensi dell'articolo 1, lettera b)	Indicatore di perdita di gettito standard
20.000<X≤22.000	38%	D	38% x D
22.000<X≤24.000	29%	E	29% x E
24.000<X≤26.000	21%	F	21% x F
26.000<X≤28.000	16%	G	16% x G
28.000<X≤30.000	9%	H	9% x H
Indicatore complessivo di perdita di gettito standard			38% x D +29% x E +21% x F +16% x G+ 9% x H



Il Ministro dell'università e della ricerca

- c. l'importo di 50 milioni di euro è destinato all'intervento di cui all'art. 1, lettera c). Tale importo viene ripartito tra le Università in proporzione al prodotto tra il numero degli studenti iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno per il costo standard per studente dell'anno 2020, una volta accertate le ulteriori iniziative di esonero disposte da ciascun Ateneo, secondo quanto indicato al comma 2.
2. Le università provvedono a comunicare i dati necessari ai fini del riparto per gli interventi di cui al comma 1, lett. a) e b), e i dati relativi all'utilizzo delle risorse per gli interventi di cui al comma 1, lett. c), utilizzando un modello di rilevazione con modalità telematiche predisposto dalla competente Direzione generale, anche avvalendosi dei dati inseriti dagli Atenei nell'Anagrafe nazionale degli studenti, secondo le scadenze di seguito riportate:
 - i) 15 novembre 2020; i dati parziali comunicati entro tale data sono utilizzati ai fini dell'erogazione di una prima quota delle risorse disponibili, tenuto conto dell'entità degli esoneri comunicati;
 - ii) 15 marzo 2021; i dati definitivi comunicati entro tale data sono utilizzati ai fini dell'assegnazione definitiva e dell'erogazione delle restanti risorse.

A valere sulle risorse di cui al comma 1, lett. c), può essere giustificata anche la quota di perdita totale di gettito standard della contribuzione studentesca relativa agli studenti di cui all'art. 1, lett. a) e b), eccedente le risorse complessivamente assegnate di cui al comma 1 lett. a) e b). Le eventuali risorse non utilizzate di cui al comma 1, lett. c), sono ripartite tra tutti gli Atenei a ulteriore sostegno, prioritariamente degli interventi di cui all'art. 1, lett. a), ovvero degli interventi di cui all'art. 1, lett. b), in proporzione alle eccedenze della perdita di gettito standard rispetto alle risorse complessivamente assegnate di cui al comma 1, lett. a), ovvero comma 1, lett. b).

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente ufficio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO
prof. Gaetano Manfredi